

N.R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Nola
Sezione 01 SEZIONE UNICA

Il Giudice di Pace di Nola Dott. MARIO FORMATO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] 2021 Ruolo Generale
contenzioso dell'anno 2021

TRA

Parte istante: [REDACTED]

rappr. e dif. dall'Avv. [REDACTED]

E

Controparte: ASS.NE UCI SPA (00707180329)

rappr. e dif. dall'Avv. ENRICA LAUDATO (LDTNRC82E54F839G)

Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione

La domanda riguarda un sinistro stradale accorso in data 13.07.17 alle ore 20.00 in Terzigno – via Avini, l'istante proprietario dell' autoveicolo Nissan Micra – [REDACTED] veniva investito e danneggiato dall' autoveicolo Renault Scenic - [REDACTED] di proprietà della sig.ra [REDACTED], nell'occasione condotto da [REDACTED], assicurato per la rca con la compagnia di assicurazione PZU .
A causa dell'impatto il veicolo di proprietà dell' istante riporta danni per una somma contenuta nei limiti di €. 5200,00.



Si dichiara la contumacia di [REDACTED], non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità dell'atto di citazione e della sua notifica.

Radicatasi la lite, si costituisce in giudizio UCI soc. consortile a r.l., impugna integralmente l'atto introduttivo, eccepisce preliminarmente, l'improponibilità della domanda per non avere il danneggiato fatto espletare alla [REDACTED] le operazioni peritali del veicolo danneggiato .

Infatti, risulta provato attraverso la documentazione prodotta dalla società convenuta, parte attrice nonostante abbia ricevuto dalla [REDACTED] invito a perizia tramite e-mail del 07.11.18 e lettera racc.a/r del 13.11.18 , l'autoveicolo non è stato periziato, per il seguente motivo :“abbiamo contattato il patrocinatore il quale non ha messo a disposizione il veicolo danneggiato ... “.

Nel caso di specie, non vi sono dubbi le comunicazione inviata tramite e mail e racc. a/r hanno pieno valore di prova legale .

Per quanto riguarda l'email, la sentenza della Corte di Cassazione n. 19155 del 17 luglio 2019, riconosce pieno valore di prova legale in giudizio alle e-mail, agli sms e ai messaggi whatsapp, conferendo ad essi lo stesso valore di prova che il Codice Civile attribuisce alle riproduzioni informatiche (Art. 2712 del Codice Civile).

Ispezionare l'autoveicolo danneggiato da parte del tecnico fiduciario della compagnia di assicurazione, considerato l'eccessiva sinistrosità dei soggetti (attore e convenuto) coinvolti nel sinistro , era indispensabile per verificare la compatibilità dei danni presenti sui veicoli, nonché la dinamica dedotta ed i danni lamentati dalle parti. Da quanto attestato dalla banca dati Ivass: il veicolo danneggiante risulta coinvolto in 7 sinistri in due anni, mentre, il veicolo dell'attore – è rimasta coinvolto in 3 sinistri in tre mesi .

Si osserva che la ratio delle disposizioni in tema di risarcimento danni da circolazione stradale che ha ispirato il dlgs 209/05, anche in tema di risarcimento diretto, è il favore per la composizione stragiudiziale delle controversie ed è diretta ad evitare un eccesso nell'esercizio del diritto al risarcimento oltre che a



deflazionare il contenzioso ed anche per accertare preventivamente il verificarsi e le modalità del sinistro denunciato.

Risulta evidente dalla documentazione in atti, la compagnia di assicurazione non è stata messa in condizione di poter effettuare un riscontro effettivo sul sinistro denunciato e l'attore non ha prestato alcuna collaborazione alla gestione stragiudiziale del sinistro, l'istante nulla ha opposto su quanto affermato dalla convenuta in ordine alla mancata perizia.

Quanto accaduto rende improponibile la domanda per la mancata collaborazione all'accertamento del danno ex art. 145-148, c.1, CdA, rilevabile anche di ufficio.

Il giudizio, dunque deve concludersi con declaratoria di improponibilità non potendosi ritenere ancora interamente decorsi i termini previsti ex lege per la proposizione della domanda giudiziale.

Sussistono ragioni di equanimità, considerato la relativa "incertezza" della "materia" d'indagine: cd "complessità in diritto", per la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da

[REDACTED],

nei confronti di

ASS.NE UCI SPA ,

ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

1-Dichiara la contumacia di [REDACTED]

2-Dichiara improponibile la domanda attorea;

3-Compensa le spese del giudizio

Così deciso in Nola, lì 7-5-2024

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace: Dott. MARIO FORMATO

